



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Salvatore Chiazzeze Presidente f.f.

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 14/01/2024

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa

iscritto al n. 6759 del registro di segreteria, depositato in data

21/4/2022, promosso da

- Sorrenti Santi, nato il 2/12/1956 a Reggio Calabria, rappresentato e

difeso dall'avv. Francesco Olivo, giusta procura in atti, ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Raffaello Mondini n. 11,

con domicilio digitale francesco.olivo@pec.it;

nei confronti di

- Ufficio di procura generale presso questa Sezione giurisdizionale

d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana;

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana;

avverso

la sentenza n. 1301 del 2021, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 27/12/2021.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 16/11/2023, l'avv. Biagio Barbiera in sostituzione dell'avv. Francesco Olivo, giusta delega in atti, per Sorrenti Santi e il pubblico ministero dott.ssa Maria Concetta Carlotti, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 4/12/2020 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione di danno prot. n. 0105709/2020 del 24/2/2020 della Guardia di finanza, Nucleo di polizia economico-finanziaria di Messina, conveniva in giudizio il dott. De Francesco Carmelo e il dott. Sorrenti Santi, nelle loro qualità di dirigenti medici a tempo pieno e in regime di esclusività, per essere condannati al pagamento, rispettivamente, della somma di euro 58,384,41 e di euro 30.204,24, a favore dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché alle spese di giustizia a favore dello Stato, per avere svolto, negli anni 2018 e 2019, attività professionale non gratuita al di fuori della struttura ospedaliera e senza la prevista autorizzazione.

1.1. Di seguito i fatti di causa, come compendati nell'atto di citazione e incentrati sulla posizione di Sorrenti Santi, odierno

appellante, non avendo l'altro condannato interposto gravame.

1.2. Il dott. Sorrenti Santi, nonostante fosse stato autorizzato allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso l'U.O. di Cardiologia del P.O., esercitava, negli anni 2018 e 2019, anche la professione medica in forma privata presso il proprio studio sito in Messina, via Brasile n. 5, e sottoponeva ad esami strumentali i propri pazienti, utilizzando all'uopo, durante l'orario lavorativo, le attrezzature ospedaliere.

1.3. La procura contabile, quindi, contestava tre diverse tipologie di danno:

- un danno di euro 27.715,22, per avere percepito, negli anni 2018 e 2019, l'indennità di esclusività, di cui all'articolo 42 del C.C.N.L. normativo 1998/2001 e di cui all'articolo 5 del C.C.N.L. economico 2000/2001, con violazione dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dell'articolo 72, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

- un danno di euro 1.430,00, pari a compensi percepiti per l'attività professionale prestata al di fuori della struttura ospedaliera in assenza dell'autorizzazione del datore di lavoro, prescritta dall'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non riversati allo stesso, come previsto dal successivo comma 7-*bis*;

- un danno di euro 1.059,00, per l'illecito utilizzo delle strutture e delle apparecchiature aziendali senza che i pazienti avessero pagato alcun corrispettivo alla struttura sanitaria per le prestazioni specialistiche ricevute, non essendosi tra l'altro avvalsi di alcuna prenotazione per le

vie istituzionali.

1.4. Per l'attore pubblico la chiarezza della normativa di riferimento per quanto riguardava l'obbligo di non svolgere l'attività professionale privata, così come l'immediata percepibilità del divieto di utilizzare le attrezzature aziendali per fini personali, denotava una condotta dolosa del convenuto.

1.5. In ultimo, il pubblico ministero analizzava, confutandole analiticamente, le deduzioni difensive pervenute.

2. La locale Sezione giurisdizionale territoriale di primo grado, dopo avere dichiarato inammissibile, con il decreto n. 15 del 2021, la richiesta di entrambi i convenuti di definizione del giudizio con il rito abbreviato, trattandosi di una ipotesi di arricchimento doloso, con la sentenza n. 1301 del 2021, così statuiva:

- dichiarava, con riferimento alla posizione di Sorrenti Santi, la cessata materia del contendere in ordine alla somma di euro 2.489,02 *“relativamente all'azione erariale [...] per il danno da omesso riversamento dei compensi percepiti in difetto di autorizzazione (€ 1.430,00) e per quello da illecito utilizzo delle strutture aziendali per fini privati (€ 1.059,02)”*, avendo il convenuto riversato nella casse aziendali i relativi importi;

- condannava Sorrenti Santi al pagamento, in favore dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, della somma di euro 27.715,22, oltre accessori e spese di giudizio a favore dello Stato, per avere percepito indebitamente l'indennità di esclusività;

- condannava De Francesco Carmelo al pagamento in favore

dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina della somma di euro 58.304,41, oltre accessori e spese del giudizio a favore dello Stato.

2.1. Ciò posto, il collegio di prime cure, prima di procedere all'esame di merito della domanda attorea, così statuiva:

- rigettava la richiesta di separazione delle posizioni dei convenuti, avanza da Sorrenti Santi poiché, in disparte la considerazione che l'istituto della separazione non fosse applicabile al giudizio contabile, non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa, né del principio relativo alla durata ragionevole del processo;

- non accoglieva la richiesta di revoca del decreto n. 15 del 2021 poiché l'articolo 130 del decreto legislativo n. 174 del 2016 non prevedeva alcuna fase di opposizione da proporre nel giudizio di merito; parimenti riteneva che non sussistessero i presupposti, relativamente alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, per sollevare la questione di costituzionalità prospettata in quanto: nel giudizio non doveva farsi applicazione del citato l'articolo 130 del decreto legislativo n. 174 del 2016, né sussisteva alcuna violazione dell'articolo 6, comma 3, della Carta europea dei diritti dell'uomo, né dell'articolo 27 della Costituzione, poiché il decreto n. 15 del 2021 era stato emesso nel pieno contraddittorio tra le parti, sia pure sulla base di una cognizione sommaria dei fatti di causa;

- dichiarava inammissibile per tardività l'eccezione di nullità per difetto di motivazione, con violazione degli articoli 5 e 65 del decreto legislativo n. 174 del 2016, dei decreti istruttori dell'8/6/2020 e del 9/6/2020 con i quali in pubblico ministero aveva disposto,

rispettivamente, a carico della Guardia di finanza e dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina l'acquisizione di documenti e informazioni inerenti alla posizione dell'odierno appellante.

2.2. Nel merito, dopo avere ricostruito la normativa di riferimento e richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione, sosteneva: al dirigente medico, in regime di esclusività e percettore della relativa indennità, che svolgesse attività libero professionale extra-muraria, fosse applicabile sia la disciplina di cui agli articoli 15-*quater*, 15-*quinqies* e 15-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1993, con la conseguente necessaria restituzione, ai sensi dell'articolo 72, comma 7, della legge n. 448 del 1998, dell'indennità erogata, sia l'articolo 55, commi 7 e 7-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la conseguente restituzione dei compensi percepiti senza la relativa autorizzazione.

2.3. I giudici di prime cure, dunque, ritenevano responsabile il dott. Sorrenti del danno di euro 27.715,22 per avere percepito indebitamente, violando consapevolmente gli obblighi di servizio, l'indennità di esclusività negli anni 2018 e 2019; il predetto, infatti, aveva svolto attività libero professionale, occultata all'amministrazione di appartenenza, presso il suo studio privato, come risultava dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai pazienti che avevano pagato le prestazioni ricevute, senza il rilascio di alcuna certificazione fiscale.

3. Sorrenti Santi, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Francesco Olivo, impugnava la predetta sentenza, con atto di appello depositato

in data 21/4/2022, e formulava specifici motivi di censura.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione lamentava che i giudici di prime cure non avessero, giusta gli articoli 103, 104 e 279 del codice di procedura civile, disposto la separazione del giudizio, essendo del tutto differenti le due posizioni dei medici convenuti, con conseguente violazione dei principi costituzionali (articolo 111) del *“diritto ad un equo processo”* e di *“economia processuale”*, tra l'altro recepiti dal combinato disposto degli articoli 4 e 7, comma 2, del decreto legislativo n. 174 del 2016; non poteva, infatti, giustificarsi una trattazione congiunta in ragione della *“unitarietà della notizia di danno”* e per la *“coincidenza della struttura ospedaliera danneggiata”*.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione chiedeva che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 24, comma 2, 111, comma 1, e 2 della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo *“per avere il Giudice di prime cure assunto una decisione sull'ammissibilità ad un rito più favorevole [...], sulla base di una istruzione a cognizione sommaria, svolta senza contraddittorio”*, avendo ravvisato l'elemento dell'arricchimento doloso; all'uopo, contestava la motivazione della sentenza che aveva ritenuto irrilevante la questione prospettata poiché nel giudizio non si sarebbe dovuto fare applicazione dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 174 del 2016.

3.3. Con il terzo motivo di impugnazione lamentava l'errata interpretazione del combinato disposto degli articoli 45, 65 e 90, comma 3, del decreto legislativo n. 174 del 2016, nonché l'omessa

pronuncia sulla violazione dell'art. 55 del citato decreto legislativo, avendo il collegio dichiarato inammissibile per tardività l'eccezione di nullità dei decreti istruttori dell'8/6/2020 e del 9/6/2020 con i quali il pubblico ministero, senza alcuna motivazione, aveva disposto, rispettivamente, a carico della Guardia di finanza e dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, l'acquisizione di documenti e informazioni inerenti al giudizio.

In particolare, sosteneva che la nullità in questione fosse rilevabile d'ufficio, tenuto conto del principio "*della parità della parti nel processo*", di cui all'articolo 20, comma 2, della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti, mancando apposita norma che ne impedisse la rilevabilità d'ufficio.

L'appellante lamentava, inoltre, che il giudice di primo grado, pur avendo preso atto che il pubblico ministero non avesse svolto alcuna indagine a suo favore - nonostante non vi fosse alcuna prova documentale di pagamenti di prestazione da parte dei soggetti sentiti a sommarie informazioni -, nulla aveva statuito sul punto, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3.4. Con il quarto motivo di impugnazione lamentava che il collegio di primo grado avesse fondato la sua decisione sulla base delle sommarie informazioni raccolte dalla Guardia di finanza, con violazione del diritto di difesa poiché la prova testimoniale si sarebbe dovuta formare nel processo, nel pieno contraddittorio con le parti.

Il dott. Sorrenti, inoltre, lamentava il travisamento di tali

sommarie informazioni poiché le dichiarazioni, ritenute nella sentenza comprovanti lo svolgimento di attività libero professionale, erano del tutto generiche laddove i pazienti avevano riferito che qualora fossero stati necessari esami strumentali, non eseguibili presso lo studio privato, sarebbero stati svolti presso la struttura ospedaliera, senza attendere il tempo necessario per la prenotazione e senza pagare alcun corrispettivo; nessuno dei soggetti sentiti, del resto, aveva posto in relazione tali esami con il suo operato, né da tali dichiarazioni poteva evincersi l'occultamento dello svolgimento dell'attività extra-muraria all'amministrazione, avendo svolto le visite dei pazienti presso il proprio domicilio a titolo gratuito e per mera cortesia.

3.5. Con il quinto motivo di impugnazione lamentava duplicazioni delle poste risarcitorie poiché erano stati ritenuti danno erariale sia i proventi percepiti, unitamente a quello per l'illecito utilizzo delle strutture aziendali per fini privati, sia l'indennità di esclusività corrisposta, nonostante entrambe le voci risarcitorie traessero origine dal medesimo fatto.

Inoltre, nella sentenza impugnata era stato omissivo di parametrare il risarcimento del danno alla condotta posta in essere ed alla tenuità dei fatti commessi, con conseguente errata applicazione dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

3.6. In conclusione, l'appellante chiedeva: l'accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale; la riforma integrale della sentenza impugnata; in via subordinata, la riduzione dell'entità del risarcimento.

4. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione giurisdizionale d'appello, nelle articolate conclusioni depositate in data 23/9/2022, confutando analiticamente i motivi di impugnazione, chiedeva il rigetto del grave.

5. L'appellante, nella memoria depositata in data 3/3/2023, contestava le conclusioni dell'Ufficio di procura generale e insisteva per l'accoglimento dei motivi di gravame.

6. All'udienza del 16/11/2023, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. La materia del contendere attiene alla condanna per euro 27.715,22, oltre accessori, inflitta dalla locale Sezione territoriale di primo grado, con la sentenza n. 1301 del 2021, al dott. Sorrenti Santi, dirigente medico a tempo pieno e in regime di esclusività con l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, per avere percepito indebitamente, negli anni 2019 e 2019, l'indennità di esclusività; l'odierno appellante, infatti, pur essendo stato autorizzato allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso l'U.O. di cardiologia, aveva anche svolto la professione medica in forma privata presso il suo studio.

2. Ciò posto, è necessario esaminare le diverse questioni prospettate in via preliminare dall'appellante.

2.1. Il primo motivo di impugnazione, riguardante la trattazione congiunta della sua posizione processuale con quella del dott. De Francesco, senza che il collegio di prime cure ne avesse disposto la

separazione, è privo di fondamento.

Innanzitutto, occorre precisare che, al di là della questione se l'istituto processuale della separazione sia applicabile o meno al processo contabile, il potere di disporre la separazione delle cause, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, e dell'articolo 104 del codice di procedura civile, costituisce l'esercizio di una mera facoltà del giudice e non un obbligo, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non costituisce motivo di impugnazione.

In ogni caso, tenuto conto che l'osservanza delle norme codicistiche non è mai fine a se stessa, essendo rivolta alla tutela di precisi interessi delle parti o dell'ordinamento, deve osservarsi che l'appellante non ha in alcun modo provato il pregiudizio che avrebbe subito dalla trattazione congiunta della sua posizione con quella di altro soggetto, essendo detto pregiudizio solo affermato ma non provato.

2.2. Il secondo motivo di impugnazione, riguardante la questione di costituzionalità dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 174 del 2016 per violazione dei principi del giusto processo e di difesa, di cui agli articoli 24, comma 2, 111, commi 1 e 2, della Costituzione e di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è parimenti infondato.

L'appellante lamenta che la decisione di negare l'accesso al rito alternativo è stata adottata dal collegio di prime cure sulla base di una cognizione sommaria dei fatti di causa e senza il preventivo contraddittorio.

Orbene, al di là della rilevanza della questione prospettata nel precedente grado del giudizio, negata dal giudice di prime cure, occorre rilevare che ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 87 del 1953, la questione di costituzionalità oltre ad essere rilevante, non deve essere manifestamente infondata.

Non vi è dubbio, come anche ritenuto nella sentenza impugnata, che manca quest'ultimo requisito poiché la decisione di rigetto della richiesta di accesso ad un rito alternativo a quello dibattimentale ordinario, assunta con il decreto n. 15 del 2021, pur essendo avvenuta all'esito di una cognizione sommaria, che non ha comunque esentato il giudice dallo studio del fascicolo, è stata adottata nel pieno contraddittorio tra le parti in causa, tra cui proprio il dott. Sorrenti che ha potuto esercitare pienamente il suo diritto di difesa.

2.3. Il terzo motivo di impugnazione, riguardante la ritenuta tardività, nella sentenza impugnata, dell'eccezione di nullità dei decreti istruttori dell'8/6/2020 e del 9/6/2020 del pubblico ministero per violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 174 del 2016, non è condivisibile.

2.3.1. E' pacifico che l'appellante si è costituito nel giudizio di primo grado tardivamente, oltre il termine previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2016.

Orbene, la nullità degli atti istruttori, in assenza di espressa previsione di legge, che non può rinvenirsi nell'articolo 20, comma 2, della legge delega n. 124 del 2015, costituisce un'eccezione rimessa alla parte che può liberamente decidere, al pari dell'eccezione di

prescrizione dell'illecito erariale, se avvalersene o meno; nel primo caso, ha l'onere di rispettare il termine perentorio previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2016 per la costituzione in giudizio.

Il principio "*della parità delle parti nel processo*", invocato dall'appellante al precipuo scopo di ritenere l'eccezione di nullità in questione rilevabile d'ufficio, ancorandola al suddetto articolo 20, comma 2, della legge delega n. 124 del 2015, non può condurre a ritenere che le eccezioni processuali, nel silenzio normativo, siano esaminabili dal giudice, pur in assenza dell'esercizio tempestivo di un potere di impulso delle parti; basti pensare che il legislatore, nel caso dell'eccezione di nullità prevista per il danno all'immagine, è intervenuto espressamente, con l'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo n. 174 del 2016, per sancirne la rilevabilità d'ufficio.

2.3.2. L'appellante ha, altresì, lamentato che il giudice di primo grado, pur avendo preso atto che il pubblico ministero non aveva svolto alcuna indagine a suo favore, non essendovi alcuna prova documentale dei pagamenti delle prestazioni rese, nulla avesse statuito sul punto, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nella sentenza impugnata, per come meglio in prosieguo si esporrà, sono ampiamente indicate tutte le fonti di prova che hanno condotto ad una pronuncia di condanna, con la conseguenza che non sussiste alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Esaminate le su esposte questioni preliminari, occorre passare allo scrutinio dei motivi di impugnazione riguardanti il merito del giudizio.

3.1. Il quarto motivo di impugnazione attiene alla avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di prime cure, delle sommarie dichiarazioni rese dai pazienti innanzi alla Guardia di finanza, dichiarazioni che avrebbero leso il diritto di difesa poiché la prova testimoniale si sarebbe dovuta svolgere nel processo, nel pieno contraddittorio con le parti; le stesse dichiarazioni, inoltre, secondo l'appellante, erano state travisate, essendo di contenuto generico.

Per quanto riguarda l'aspetto probatorio nel processo contabile è pacificamente riconosciuto che il giudice, nell'ambito della sua discrezionalità e in assenza di espresso divieto normativo, può utilizzare, stante il principio dell'unicità della giurisdizione, prove (consulenze tecniche, acquisizioni documentali, dichiarazioni testimoniali ecc...) raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti (*ex plurimis* Cassazione sentenze n. 12508 del 2016 e n. 9242 del 2016); lo stesso dicasi, ovviamente, per i documenti provenienti dal procedimento penale, per le dichiarazioni rese in quella sede e nel corso delle indagini preliminari ancorché non confermate in dibattimento oppure rese da coimputati o da imputati in procedimento connesso (*ex multis* Cassazione sentenza n. 18025 del 2019).

In altri termini, *“il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile), volto a non disperdere, in armonia con il principio della*

ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto" (Corte dei conti, I sezione centrale d'appello sentenze n. 225 del 2019 e n. 117 del 2017).

Orbene, a fronte dei principi sopra esposti emerge che le dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti innanzi agli organi di polizia giudiziaria, tra cui annoverare la Guardia di finanza, sui quali incombe l'obbligo di dichiarare il vero, possono essere utilizzate - al di là della circostanza che siano state rese nell'ambito delle indagini preliminari penali - dal giudice contabile ai fini del suo libero convincimento purché le stesse siano riversate al fascicolo processuale, in modo tale che la parte convenuta nel giudizio di responsabilità amministrativa possa prenderne visione, evidenziandone, eventualmente, lacune, omissioni, contraddizioni o anche contestarle tramite la richiesta di ulteriori mezzi istruttori.

Nella fattispecie in esame, dunque, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa poiché il dott. Sorrenti ha potuto pienamente esercitarlo nel giudizio di primo grado e innanzi a questa Sezione d'appello e la prova si è formata nel processo e non fuori dallo stesso.

Il giudice di primo grado, pertanto, ha fatto buon governo dei principi sopra espressi, giungendo alla conclusione, condivisa da questo collegio, che le suddette dichiarazioni, i cui contenuti sono stati approfonditamente e analiticamente esaminati nelle pagine 56 e 57 della sentenza impugnata, denotano, senza ombra di dubbio, lo

svolgimento, continuativo e consapevole, da parte del dott. Sorrenti di attività libero-professionale presso il suo studio privato sito in Messina, via Brasile n. 5, dietro il pagamento di corrispettivi da parte dei pazienti, determinati, di volta in volta, dallo stesso appellante.

Deve, poi, osservarsi che la voce di illecito erariale in questione sussiste, per quanto di rilievo in questo giudizio, per il solo fatto che il dott. Sorrenti abbia svolto l'attività professionale presso il proprio studio, al di fuori dei canali ufficiali messi a disposizione della struttura ospedaliera di appartenenza, a prescindere se lo stesso, in taluni casi, come comunque riferito in modo circostanziato dai pazienti sentiti a sommarie informazioni, avesse utilizzato gli strumenti dell'azienda ospedaliera per eseguire particolari esami diagnostici che non avrebbero potuto essere svolti presso il suo studio privato.

3.2. Il quinto motivo di impugnazione è focalizzato sia sulla duplicazione delle poste risarcitorie, essendo stato ritenuto danno erariale, dal giudice di primo grado, sia i proventi percepiti dai pazienti, sia l'indennità di esclusività, nonostante entrambe le voci risarcitorie traessero origine dal medesimo fatto, sia una non corretta quantificazione del danno.

3.2.1. Fermo restando che il danno erariale riguardante il mancato riversamento all'azienda ospedaliera dei proventi percepiti dai pazienti non è oggetto del presente giudizio poiché nella sentenza impugnata è stata pronunciata sul punto la cessazione della materia del contendere, il motivo di doglianza non è fondato.

Come ritenuto nell'ordinanza n. 23522 del 2017 della Corte di

cassazione, richiamata nella sentenza impugnata, “*non è ravvisabile alcun rapporto di specialità tra l’art. 15 quinquies del D.Lgs n. 502 del 1992 ed il comma 6 del richiamato art. 53 del D. Lgs n. 165 del 2001*”, con la conseguenza che il coordinamento delle due citate disposizioni normative - l’una che preclude lo svolgimento di attività extra-muraria per i dirigenti medici in regime di esclusività, percependo gli stessi la relativa indennità, l’altra che introduce il divieto per tutti i pubblici dipendenti di espletare incarichi non conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza - ne impone la loro congiunta applicazione; del resto, come condivisibilmente sostenuto dai giudici di prime cure, tale approdo ermeneutico è finalizzato a garantire al servizio sanitario pubblico la massima efficienza e funzionalità in ossequio ai principi di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione.

La circostanza, dunque, che da una stessa situazione di fatto siano derivate plurime conseguenze giuridiche non comporta alcuna duplicazione delle poste risarcitorie, come sostenuto dall’appellante, essendo entrambe le norme sopra citate finalizzate a tutelare l’efficienza del servizio sanitario; né d’altronde tale conclusione è scalfita dal richiamo, operato dal dott. Sorrenti, alla sentenza n. 27/2019/QM delle Sezioni riunite di questa Corte che non affronta, minimamente, la questione prospettata.

3.2.2. In ultimo, il collegio di prime cure ha correttamente quantificato il danno oggetto di questo giudizio nell’importo percepito dal dott. Sorrenti per l’indennità di esclusività negli anni 2018 e 2019, non potendosi ravvisare alcuna circostanza che potesse giustificare

l'esercizio del potere riduttivo, tenuto conto del carattere doloso della condotta posta in essere, nonché della continuità della prestazione lavorativa extra-muraria svolta.

4. In conclusione, l'appello di Sorrenti Santi avverso la sentenza n. 1301 del 2021 della locale Sezione territoriale di primo grado deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello di Sorrenti Santi avverso la sentenza n. 1301 del 2021 della locale Sezione territoriale di primo grado;
- condanna l'appellante a pagare le spese di causa a favore dello Stato che liquida in euro 80,00.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Salvatore Chiazze

Firma digitale

Firma digitale

Sentenza depositata in segreteria il 11/01/2024

Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale